

COPIA

ORDINANZA SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 57 DEL 13-04-2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione ed il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-2019: proroghe divieti e nuove disposizioni.

SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 117 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 50 commi 5 e 6 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con particolare riguardo al suo art. 87 il quale, testualmente, così dispone, in riferimento ai datori di lavoro pubblici: "1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza...";
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, con particolare riguardo ai suoi artt. 3 e 5 che testualmente, in ordine al potere di ordinanza sindacale sul punto, così recano: "2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne'



eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente." "1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020), che recepisce ed adegua le disposizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1º aprile 2020 (tutti ora privi di efficacia) ed estende le disposizioni relative al Lockdown fino al 3 maggio 2020;

richiamate, per quanto possa occorrere:

l'ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", resa ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

l'ordinanza n. 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", medesimamente resa ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;



- l'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" di individuazione di alcuni comuni come "zona rossa";
- le proprie precedenti ordinanze n. 44 del 5 marzo 2020, n. 48 del 10 marzo 2020, n. 49 del 12 marzo 2020, n. 50 del 12 marzo 2020, 56 del 3 aprile 2020, recanti ulteriori misure precauzionali in ordine all'oggetto

dato atto della perduranza dei presupposti che seguono:

- i principi di cui ai Decreti Legge, ai DD.PP.CC.MM., ed alle Ordinanze di cui alla premessa, sono a presidio motivazionale di misure efficaci sull'intero territorio nazionale e locale, per contenere la diffusione della pandemia mediante riduzione delle occasioni di possibile contagio, divieto di ogni spostamento sul territorio, divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo motivate comprovate esigenze lavorative, di necessità, di salute;
- dette ragioni impongono dunque, in termini di necessità, confermare l'efficacia di tutte le generali, più stringenti iniziative sul territorio locale e, parzialmente, sugli uffici, integrative delle misure nazionali già affidate alle ordinanze di cui alla premessa, in parallelo all'efficacia temporale da ultimo posta dal citato D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento, si agisce pertanto in conferma di tutte motivazioni emergenziali poste a presidio delle proprie precedenti, citate ordinanze n. 44 del 5 marzo 2020, n. 48 del 10 marzo 2020, n. 49 del 12 marzo 2020, n. 50 del 12 marzo 2020, n. 56 del 3 aprile 2020 in quanto, anche la presente ordinanza, a termini del citato art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, non si pone in contrasto con le disposizioni statali dettate a presidio delle ragioni emergenziali in argomento, rappresentandone, invece, una integrazione;
- le ripetute ragioni di salvaguardia della salute pubblica, volte al contenimento della diffusione del "COVID - 19", impongono dunque di assicurare, come in appresso, la generale proroga di tutti gli effetti delle citate Ordinanze Sindacali, nelle parti non disciplinate dalle fonti nazionali

visto:

l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, che radica in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, la competenza alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti

valutato:

ogni opportuno elemento



ordina:

al fine di ridurre il rischio di diffusione da COVID-19, impregiudicata la autotutela al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve ulteriori proroghe è prorogata l'efficacia, fino alle ore 24:00 del 3 maggio 2020, di tutte le seguenti, generali misure:

- su tutto il territorio comunale sono vietate le attività motorie e sportive all'aperto e, a
 garanzia dell'equilibrio psico/fisico delle persone, è consentito uscire solo in aree contigue ai
 propri residenza, domicilio o dimora, da soli ed entro e non oltre il raggio di 400 metri (i
 minori possono uscire con un genitore);
- 2. le persone con disabilità cognitiva, intellettiva e relazionale e i familiari che le accompagnano, possono uscire di casa "solo se strettamente necessario e non è possibile fare diversamente", restando nei dintorni e rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus, e tale esigenza deve essere autocertificata indicando, tra le ragioni dello spostamento "l'assistenza a persone con disabilità";
- sono vietate le attività sportive di gruppo;
- 4. è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione per il tempo strettamente necessario e, comunque, in aree contigue ai propri residenza, domicilio o dimora ovvero nel raggio di 400 metri;
- 5. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, tra le quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità negli esercizi commerciali piò vicini ai propri residenza, domicilio o dimora, ;
- 6. su tutto il territorio comunale i tabaccai sono tenuti al blocco delle slot machines e alla disattivazione di monitor e televisori;
- 7. con eccezione delle attività di farmacie e parafarmacie, lo svolgimento delle attività commerciali ammesse dalle fonti normative nazionali è consentito, nel rispetto delle regole di contenimento sociale tuttora vigenti, tutti i giorni tra le ore 07:00 e le ore 21:00;
- 8. i titolari e/o gestori delle attività per le quali è consentita l'apertura, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate tali da consentire che, all'interno dei locali medesimi, sia rispettata la distanza di almeno un metro tra gli avventori, disponendo che il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico sia protetto con appositi DPI;
- 9. l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità, negli esercizi commerciali presenti, è consentito nelle immediate vicinanze del luogo in cui si svolge l'attività lavorativa se sussistono ivi esercizi commerciali o siano presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora ovvero, in ogni diverso caso, purchè:



CITTÀ DI GIULIANOVA

- a. sussista una distanza non superiore a metri 2000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se si utilizza l'auto, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi;
- b. sussista una distanza non superiore a metri 1000 dai propri residenza, domicilio o dimora, se ci si muove a piedi, salvo le ipotesi di acquisito di beni e prodotti non presenti negli esercizi più prossimi: in ogni caso, la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale, negli spostamenti, deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;
- 10. la chiusura di tutte le strutture pubbliche e private che erogano servizi di cura, assistenza, educazione ed istruzione per i minori, a tutela dei minori stessi in ragione dell'identità di detti servizi rispetto ai servizi educativi di cui al d.lvo 13 aprile 2017 n. 65 ed alle attività didattiche scolastiche;
- 11. la sospensione dei mercati rionali di Giulianova Lido e di Giulianova Paese;
- 12. la chiusura e, in ogni caso, il divieto di accesso a tutti i parchi cittadini;
- la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali.

In quanto all'attività degli Uffici Comunali ordina:

- I. impregiudicata l' autotutela al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve ulteriori eventuali proroghe, <u>fino alle ore 24:00 del 30 aprile 2020</u> è confermata la individuazione delle seguenti attività comunali indifferibili, da rendersi in presenza:
- a. Area 2: Servizi tecnici; Servizio Patrimonio; Unità Operativa Protezione Civile; Unità Operativa Infrastrutture e Mobilità;
- b. Area 3: Servizi di Comunità; Servizi interni, diritti civici e partecipazione; Unità
 Operativa Servizi demografici; Unità Operativa Affari Generali; Ufficio Protocollo;
- c. Area Vigilanza;
- d. Servizi di sviluppo e sistemi informativi per la transizione digitale;
 - II. i dirigenti organizzano i servizi ed attività da rendersi in presenza minimizzando l'accesso di personale negli uffici interessati e dispongono, per il restante personale, lo svolgimento delle attività di ufficio mediante Smart Working, anche in deroga al regolamento comunale ovvero mediante fruizione del congedo ordinario;
 - III. i dirigenti, nel rispetto delle modalità di prevenzione dei rischi poste dalla legge, organizzano lo svolgimento del lavoro delle TPO, almeno una volta a settimana mediante attività da rendersi in presenza, al fine di riprogrammare l'azione amministrativa dell'ente in modo organico ed unitario, oltre che per coordinare e monitorare il lavoro del restante personale;
 - IV. il Segretario Generale e tutti i dirigenti, in ogni caso, prestano la propria attività lavorativa in Smart Working per un monte di 18 ore settimanali. E' fatto loro



obbligo di assicurare la presenza in sede per 18 ore settimanali, il martedì ed il giovedì, per rapportarsi collegialmente con l'organo di governo dell'ente e coordinare e verificare la programmazione, garantendo reperibilità 24/24 ore.

Informa:

- le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per illeciti;
- in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, in premessa;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del d.lvo 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;
- la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone:

- sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- 2. sia notificato il presente provvedimento al Segretario generale e a tutti i dirigenti per la sua esecuzione;
- sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza:
- Presidente della Giunta Regionale;
- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Direzione provinciale dell'Ausl;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

Giulianova, lì 13-04-2020



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. 354

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente Ordinanza, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 14-04-2020, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. 267/2000 e s.m.i, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Giulianova, lì 14-04-2020

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE